

ATTO DD 467/A1703B/2020**DEL 13/07/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: L.R. 1/19, L. 241/90, L.R. 14/14. Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte" per il 2020 - 2022. Impegno di euro 81.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2020, di euro 81.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021, di euro 81.000,00 sul capitolo 142574/2022.

Premesso che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

la Regione Piemonte è interessata inoltre a promuovere forme di collaborazione con altri Enti nell'intento d'individuare soluzioni a tematiche di prevalente interesse pubblico e di razionalizzare le risorse finanziarie e di mantenere, inoltre, la presenza sul territorio regionale di personale dotato di una formazione di eccellenza specifica, approfondita e puntuale sulle tematiche connesse all'ambito fitopatologico, per le quali è necessario incrementare il patrimonio di conoscenze e competenze disponibili;

la Regione Piemonte è interessata a promuovere, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", indagini, studi, monitoraggi

e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura;

il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione delle misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;

l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;

preso atto che tra gli organismi nocivi che rappresentano un grave pericolo per il comparto agroforestale piemontese è inclusa la cimice asiatica *Halyomorpha halys*, che nell'annata 2019 ha causato perdite stimate sui 170 milioni di euro in Piemonte, e complessivamente superiori a 600-700 milioni di euro a livello nazionale;

la presenza della cimice asiatica è stata riscontrata in Piemonte nel 2013, a seguito della segnalazione a fine stagione di danni su nettarine nel cuneese. Da questa prima segnalazione le popolazioni della cimice asiatica sono andate aumentando, diffondendosi su tutto il territorio regionale e causando sempre maggiori danni su molte colture piemontesi, fra cui pesco, pero, melo, nocciolo, orticole e pioppo;

per fronteggiare l'emergenza posta dalla cimice asiatica sono stati creati gruppi di lavoro, che operano a livello nazionale attraverso il "Gruppo interregionale operativo su *H. halys*" e regionale con il "Tavolo tecnico regionale per l'emergenza fitosanitaria *Halyomorpha halys*" e con l'"Osservatorio Cimice Asiatica", e a cui partecipano congiuntamente il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore Fitosanitario) e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato DISAFA);

a supporto delle attività descritte è stato realizzato, nel periodo 2017-2019 nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, il Progetto "Prove di contenimento nei confronti della cimice asiatica *Halyomorpha halys* in Piemonte mediante l'impiego di parassitoidi oofagi indigeni e approfondimento delle conoscenze sui fattori di regolazione delle popolazioni di questo pentatomide" - Acronimo BIOHALY coordinato dal Settore Fitosanitario e realizzato con la collaborazione del DISAFA individuato come partner per le competenze tecnico-scientifiche in materia di lotta biologica contro insetti nocivi e per la conoscenza approfondita delle tematiche legate alla difesa delle colture agrarie oggetto della collaborazione;

preso atto della positiva collaborazione tra il Settore Fitosanitario e il DISAFA, realizzata negli anni dal 2017 al 2019 nell'ambito del citato Progetto, dell'esperienza maturata e dei risultati ottenuti;

considerato che il suddetto progetto di ricerca ha prodotto in questi anni una serie di conoscenze sugli aspetti bioetologici dei parassitoidi indigeni ed alloctoni della cimice asiatica e sulle tecniche di allevamento degli stessi;

visto il Programma nazionale di contrasto alla cimice asiatica, predisposto dal Servizio Fitosanitario Nazionale in collaborazione con il CREA-BC di Firenze e le Regioni e Province autonome del Nord Italia interessate dall'emergenza cimice asiatica, che ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'Ambiente per

la moltiplicazione e il rilascio in campo del parassitoide *Trissolcus japonicus* per la lotta biologica, che ha per ora previsto per la Regione Piemonte la realizzazione di 100 siti di lancio nel 2020;

tenuto conto che il DISAFA ha inviato in data 10 luglio 2020 una proposta di collaborazione riguardante la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte” da attuare nel triennio 2020-2021-2022;

preso atto che da tale proposta, conservata agli atti del Settore Fitosanitario Prot. n. 15455/A1703B del 10/07/2020, risulta una spesa stimata di euro 347.145,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per il 2020-2022 ed una richiesta al Settore Fitosanitario di compartecipazione alle spese che ammontano complessivamente ad euro 243.000,00 per il 2020-2022, di cui euro 81.000,00 per l’anno 2020, euro 81.000,00 per l’anno 2021 euro 81.000,00 per l’anno 2022;

dato atto che il DISAFA opera, in questo caso, in regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell’esercizio di impresa;

rilevato inoltre che il DISAFA dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento, nonché competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente e con originalità aspetti connessi alle tematiche fitosanitarie complementari a quelle disponibili presso il Settore Fitosanitario;

tenuto conto che vi è un interesse comune del Settore Fitosanitario e del DISAFA, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2020-2021-2022 alla realizzazione dell’attività di cui sopra, e che risulterebbe proficuo per entrambi gli Enti, al fine di conseguire l’obiettivo comune della lotta biologica alla cimice asiatica mediante moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Trissolcus japonicus*, come previsto dal “Programma nazionale di contrasto alla cimice asiatica”;

preso atto che un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l’accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

dato atto che è interesse comune del Settore Fitosanitario e del DISAFA acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per il 2020-2022 per la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione prevede un impegno alla compartecipazione alle spese per la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte” che ammontano complessivamente ad euro 243.000,00 per gli anni 2020-2021-2022, di cui euro 81.000,00 per l’anno 2020, euro 81.000,00 per l’anno 2021 e di € 81.000,00 per l’anno 2022, a fronte di una spesa complessiva di euro 347.145,00 stimata dal DISAFA.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio

di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D. Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)".

Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. 10365-172.

Vista la comunicazione prot. 7655/A17000 del 09/04/2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020, sul capitolo di spesa 142574/2021 e sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Stabilito che alla spesa di euro 243.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione alle spese per la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte” per gli anni 2020-2022, trova copertura finanziaria:

- per euro 81.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2020 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;
- per euro 81.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2021 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;
- per euro 81.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Ritenuto di impegnare:

- euro 81.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 81.000,00;
- euro 81.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 81.000,00;
- euro 81.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2022. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 81.000,00;

in favore dell’Università degli Studi di Torino (cod. beneficiario 85459) C.F. 80088230018 - P.IVA. 02099550010 - Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), per la compartecipazione alle spese per la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte”.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 81.000,00 sul cap. di spesa 142574/2020, di euro 81.000,00 sul cap. di spesa 142574/2021, di euro 81.000,00 sul cap. di spesa 142574/2022 in favore dell'Università degli Studi di Torino verrà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili, negli esercizi finanziari 2020-2021-2022 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato alla "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'oparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte" per il 2020-2022 il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69F20000170007.

Visto l'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Dato atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08
- vista la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020-2022"
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile".

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di stabilire che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per gli anni 2020-2021-2022 alla "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte", la cui proposta di collaborazione è stata presentata dal DISAFA in data 10/07/2020 ed è conservata agli atti del Settore Fitosanitario Prot. n. 15455/A1703B del 10/07/2020;

2) di approvare la proposta di collaborazione istituzionale per gli anni 2020-2021-2022 per la "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte", che prevede una spesa stimata dal DISAFA di euro 347.145,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la sua realizzazione, ed una richiesta al Settore Fitosanitario di compartecipazione alle spese che ammontano complessivamente ad euro 243.000,00 per il 2020-2021-2022, di cui euro 81.000,00 per l'anno 2020, euro 81.000,00 per l'anno 2021, euro 81.000,00 per l'anno 2022;

3) di stabilire che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte all'accordo di collaborazione prevede un impegno alla compartecipazione alle spese per la "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte" che ammontano complessivamente ad euro 243.000,00 per il 2020-2022, di cui euro 81.000,00 per l'anno 2020 ed euro 81.000,00 per l'anno 2021 ed euro 81.000,00 per l'anno 2022, a fronte di una spesa complessiva di euro 347.145,00 stimata dal DISAFA;

4) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte" per il 2020-2022, che si allega alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che lo schema di accordo di collaborazione per la "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte" per il 2020-2022 sarà sottoscritto dalla Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino ed avrà una validità fino al 31/12/2022;

6) di stabilire che l'accordo di collaborazione si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento, firmato digitalmente dalla controparte, sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it;

7) Ritenuto di impegnare:

- euro 81.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020. Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 81.000,00;
- euro 81.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021. Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 81.000,00;
- euro 81.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2022. Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 81.000,00;

in favore dell'Università degli Studi di Torino (cod. beneficiario 85459) C.F. 80088230018 - P.IVA. 02099550010 - Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), per la compartecipazione alle spese per la "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte".

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8) Stabilito che la liquidazione di euro 81.000,00 sul cap. di spesa 142574/2020, di euro 81.000,00 sul cap. di

spesa 142574/2021, di euro 81.000,00 sul cap. di spesa 142574/2022 in favore dell'Università degli Studi di Torino verrà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili, negli esercizi finanziari 2020-2021-2022 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 L.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino per la "Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte" per il 2020-2022 CUP n. J69F20000170007.

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;
- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione di misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;
- tra gli organismi nocivi che rappresentano un grave pericolo per il comparto agroforestale piemontese è inclusa la cimice asiatica *Halyomorpha halys*, che nell'annata 2019 ha causato perdite stimate sui 170 milioni di euro in Piemonte, e complessivamente superiori a 600-700 milioni di euro a livello nazionale. La presenza della cimice asiatica è stata riscontrata in Piemonte nel 2013, a seguito della segnalazione a fine stagione di danni su nettarine nel cuneese. Da questa prima segnalazione le popolazioni della cimice asiatica sono andate aumentando, diffondendosi su tutto il territorio regionale e causando sempre maggiori danni su molte colture piemontesi, fra cui pesco, pero, melo, nocciolo, orticole e pioppo;
- per fronteggiare l'emergenza posta dalla cimice asiatica sono stati creati gruppi di lavoro, che operano a livello nazionale attraverso il "Gruppo interregionale operativo su *H. halys*" e regionale con il "Tavolo tecnico regionale per l'emergenza fitosanitaria

Halyomorpha halys” e con l’“Osservatorio Cimice Asiatica”, e a cui partecipano congiuntamente il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino;

- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- nell’ambito del territorio regionale, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino, data la decennale esperienza nell’ambito delle tematiche oggetto del presente atto, potrà fornire un importante contributo grazie alle competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione e difesa delle colture contro fitofagi emergenti e ad una conoscenza approfondita delle realtà aziendali e del comprensorio interessato dall’emergenza fitosanitaria causata dalla cimice asiatica;
- la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino hanno già collaborato alla realizzazione di progetti comuni, fra cui il recente progetto “Prove di contenimento nei confronti della cimice asiatica *Halyomorpha halys* in Piemonte mediante l’impiego di parassitoidi oofagi indigeni e approfondimento delle conoscenze sui fattori di regolazione delle popolazioni di questo pentatomide” (BIOHALY), che ha prodotto una serie di conoscenze sul fitofago esotico utili a definire e impostare strategie di difesa efficaci e sostenibili;
- vi è un interesse comune della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione delle attività riguardanti la moltiplicazione e il rilascio dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus*, la verifica del suo insediamento e del suo impatto nel contrastare le infestazioni di *H. halys* nel comprensorio agroforestale piemontese;
- l’articolo 5 - comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dalla Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici Dott.ssa _____, nata a _____ il _____ e domiciliata, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Via Livorno, 60 – 10144 Torino,

E

L'Università degli Studi di Torino - C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010 - **Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari**, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), PEC: disafa@pec.unito.it, rappresentata da:

a) Prof. _____ – Direttore del dipartimento, nato a _____ il _____, individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del

b) Dott.ssa _____ . - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a _____, il _____, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell'ooparassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte” per il 2020-2022 con l'obiettivo di mettere in atto una strategia per contrastare le infestazioni di *H. halys* nel comprensorio agroforestale piemontese mediante rilasci coordinati e monitorati del parassitoide esotico considerato il principale nemico naturale nell'area di origine e già rinvenuto in alcuni siti italiani.

L'accordo di collaborazione istituzionale prevede lo svolgimento delle seguenti attività da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti - (Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici della Regione Piemonte, di seguito denominato Settore Fitosanitario, e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, di seguito denominato DISAFA):

a) Gestione delle segnalazioni e raccolta di cimice asiatica:

il DISAFA attiverà a inizio anno e gestirà costantemente un sito ove raccogliere le segnalazioni di popolazioni di cimice asiatica, a partire dagli adulti svernanti, da parte di operatori del settore e cittadini. Provvederà quindi a contattare e verificare le segnalazioni, organizzare i sopralluoghi per il prelievo degli insetti e il loro trasferimento in laboratorio

in modo da avviare e mantenere costantemente presso il DISAFA allevamenti massali di *H. halys* da cui trarre uova e adulti necessari per le successive attività.

b) Allestimento e gestione dell'allevamento di cimice asiatica:

presso il DISAFA saranno allestiti e mantenuti allevamenti massali della cimice asiatica in condizioni controllate a partire dagli insetti raccolti, da cui trarre le grandi quantità di uova necessarie per le successive attività. In particolare gli allevamenti saranno controllati giornalmente e le ovature deposte da meno di 24 ore saranno prelevate e stoccate a basse temperature (in frigorifero o congelatore -80°C in relazione al periodo previsto di impiego).

c) Allevamento massale di *Trissolcus japonicus*:

a partire dal materiale prodotto dal CREA-DC di Firenze, ritirato dai tecnici del Settore Fitosanitario e consegnato al DISAFA, come dettagliatamente specificato nella PEC agli atti dello stesso Settore Fitosanitario Prot. n. 14512 del 02/07/2020, saranno allestiti e gestiti gli allevamenti massali di *T. japonicus* in condizioni controllate presso il DISAFA, secondo le linee guida concordate nell'ambito del "Tavolo Tecnico Cimice asiatica", volti a ottenere gli individui per i rilasci in campo e per il mantenimento dell'allevamento. In particolare, per far fronte al numero di rilasci pianificati in Piemonte (100 siti per due rilasci) sarà necessario produrre oltre 20.000 femmine e 2.000 maschi del parassitoide, che saranno rilasciati in campo, dopo un opportuno periodo in laboratorio, per garantire accoppiamento e maturazione delle uova.

d) Individuazione dei siti di rilascio e allestimento del materiale per il rilascio:

congiuntamente al Settore Fitosanitario e Agrion, il DISAFA parteciperà alla definizione dei criteri per la scelta dei siti di rilascio e all'individuazione sul territorio piemontese dei siti di rilascio (100), dei siti per i rilievi pre-rilascio (10) e dei siti per i rilievi post-rilascio (20 siti). Poi prima di ogni rilascio provvederà a preparare il materiale, ossia le provette con i parassitoidi da liberare in campo (100 femmine e 10 maschi per rilascio per sito).

e) Rilievi in campo pre-rilascio:

il DISAFA organizzerà i rilievi pre-rilascio, che saranno effettuati prima del rilascio dei parassitoidi sul 10% dei siti individuati per l'intervento (= 10 siti in Piemonte) secondo le linee guida concordate nell'ambito del "Tavolo Tecnico Cimice asiatica" che prevedono le seguenti procedure: - in ogni sito ispezione per 30 minuti della vegetazione e/o prelievo delle prime 10 ovature rinvenute; - allevamento delle ovature di cimice asiatica raccolte, poi prelievo e conservazione degli antagonisti naturali sfarfallati; - conteggio finale delle uova schiuse, parassitizzate o altro.

f) Rilievi in campo post-rilascio:

il DISAFA organizzerà i rilievi post-rilascio, che saranno effettuati in agosto e almeno 20 giorni dopo l'ultimo rilascio dei parassitoidi, sul 20% dei siti individuati per l'intervento (= 10 siti dei rilievi pre-rilascio + altri 10 siti = 20 siti in Piemonte), secondo le linee guida concordate nell'ambito del "Tavolo Tecnico Cimice asiatica" che prevedono le seguenti procedure: - in ogni sito ispezione per 1 ora della vegetazione; - raccolta di tutte le ovature di cimice asiatica (sia schiuse sia ancora da schiudere) e di altre cimici/insetti non bersaglio rinvenute; - allevamento delle ovature non schiuse, poi prelievo e conservazione degli antagonisti naturali sfarfallati; - conteggio finale delle uova schiuse, parassitizzate o altro.

g) Identificazione degli ooparassitoidi sfarfallati:

tutti i parassitoidi sfarfallati in laboratorio da uova sia di cimice asiatica sia di altre cimici/insetti non bersaglio saranno identificati attraverso analisi morfologiche e, se necessario, molecolari presso il DISAFA, mettendo a frutto risultati e competenze acquisiti nell'ambito del Progetto di ricerca BIOHALY finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola ricerca.

h) Elaborazione dei dati:

i dati raccolti dal DISAFA nel corso delle attività saranno analizzati e, previo accordo congiunto fra le Parti, confluiranno in un programma messo in atto dal "Tavolo Tecnico Cimice asiatica" al fine di predisporre una relazione dettagliata relativa alle attività svolte e ai risultati ottenuti, da inoltrare al Ministero dell'Ambiente. Detta relazione è propedeutica per le valutazioni che lo stesso Ministero dovrà fare per autorizzare il programma nazionale di lotta biologica alla cimice asiatica anche negli anni 2021 e 2022.

Le attività sopra descritte saranno programmate, coordinate e realizzate con la collaborazione dei funzionari del Settore Fitosanitario.

Le Parti si impegnano a confrontarsi al fine di ottimizzare le attività sopra esposte.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1) La sottoscrizione del presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, regola le attività convergenti finalizzate alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici in base all'art. 15 della L. 241/1990 e non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività.

2) Il Settore Fitosanitario si impegna a collaborare per gli anni 2020-2022 per la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte” .

3) Nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, non configurandosi l’onere finanziario come pagamento di un corrispettivo per la realizzazione congiunta delle iniziative oggetto del presente Accordo, il Settore Fitosanitario comparteciperà ad una parte delle spese, a titolo di mero ristoro delle spese sostenute dal DISAFA, (spese per organizzazione delle attività, raccolta e allevamento della cimice asiatica, moltiplicazione dell’ooperassitoide, rilievi di campo, analisi di laboratorio, elaborazione dei dati e divulgazione) che ammontano complessivamente a euro 243.000,00 per il 2020-2022, di cui euro 81.000,00 per l’anno 2020, euro 81.000,00 per il 2021, euro 81.000,00 per il 2022, a fronte di una spesa complessiva di euro 347.145,00 (escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.) stimata dal DISAFA con la proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario e conservata agli atti con il Prot. n. 15455/A1703B del 10/07/2020.

4) Il DISAFA si impegna a collaborare per gli anni 2020-2021-2022 per la “Moltiplicazione e rilascio in campo dell’ooperassitoide *Trissolcus japonicus* ai fini della lotta biologica contro la cimice asiatica in Piemonte”, mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità. Inoltre, il DISAFA partecipa ad una parte delle spese (relative ai costi del personale a tempo indeterminato) che ammontano a € 34.715,00 per anno e che ammontano complessivamente a € 104.145,00 per il triennio 2020-2021-2022.

5) Il DISAFA dovrà, entro il 11 dicembre di ciascuna annualità nel triennio 2020-2021-2022, inviare al Settore Fitosanitario:

- una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti sottoscritta dal Direttore del Dipartimento. La relazione del terzo ed ultimo anno dovrà anche riassumere le conclusioni finali dell’accordo di collaborazione;
- un rendiconto finanziario, firmato dal Direttore del Dipartimento, che indichi le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’attività, secondo le voci di spesa indicate nella proposta di collaborazione avanzata al Settore Fitosanitario;
- una nota di debito in formato elettronico relativa alle spese sostenute e alle attività realizzate.

6) Le note di debito di cui al punto 5) del presente articolo, a ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività, saranno liquidate dall’Amministrazione regionale negli

esercizi finanziari 2020-2021-2022 del bilancio della Regione Piemonte, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, a 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile.

7) La nota di debito in formato elettronico dovrà essere inviata sul Sistema nazionale d'interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'accordo sottoscritto dalle Parti. I documenti contabili (nota di debito e rendiconto finanziario) ricevuti dall'Amministrazione regionale saranno debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

8) Il DISAFA si impegna, nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del presente accordo, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il DISAFA dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione all'Università degli Studi di Torino dei documenti contabili, di cui al punto 5) del presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Università degli studi di Torino, l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

9) Il DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

10) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino.

11) Il personale incaricato dal DISAFA alla realizzazione dell'attività presterà la propria collaborazione prevalentemente sul territorio piemontese e presso la sede del DISAFA stesso.

12) Il DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.

ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e avrà durata fino al 31/12/2022 per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; fatto salvo il caso in cui il Ministero dell’Ambiente, sulla base della valutazione del primo anno di attività del Programma nazionale di lotta biologica alla cimice asiatica, non ritenga utile procedere al rinnovo dell’autorizzazione di questa attività per gli anni 2021 e 2022.

Nel caso di mancato rinnovo da parte del Ministero dell’Ambiente, le Parti concordano quale termine del presente Accordo Istituzionale il 31/12/2020.

ART. 5 – MODIFICHE

Ogni ulteriore modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 6 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta da inviare all’altra Parte tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.

Qualora lo studio venisse svolto soltanto in parte e, comunque potesse essere ritenuta significativa da parte del Settore Fitosanitario, a condizione che le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, il Settore Fitosanitario provvederà alla copertura di una parte delle spese, commisurata alle attività effettuate.

ART. 7 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati ottenuti nell’ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”.

2. Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell’accordo istituzionale e comunicati al Settore Fitosanitario. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dall’articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell’Accordo istituzionale tra il Settore Fitosanitario e il DISAFA per la realizzazione dello studio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

3. I dati personali riferiti al personale incaricato del DISAFA per lo svolgimento delle attività previste dallo studio oggetto del presente accordo e trasmessi al Settore Fitosanitario saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

4. L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di procedere alla stipulazione dell’Accordo Istituzionale.

5. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario - via Livorno, 60 - 10144 Torino.

7. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it – protocollo@cert.csi.it).

8. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DISAFA saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

9. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DISAFA, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
10. I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato del DISAFA sono conservati per un periodo di 20 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte).
11. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
12. I sottoscrittori e il personale incaricato del DISAFA potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
13. Sarà cura del DISAFA fornire al personale incaricato per lo svolgimento dello studio l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)".

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 10 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo, dovuta fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A-Tariffa-parte 1, art.2, sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1 – del 4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Regione Piemonte

La Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici

Dott.ssa Luisa Ricci

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Direttore

Prof. Carlo Grignani

Direzione Ricerca e Terza missione

La Dirigente

Dott.ssa Antonella Trombetta

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 467/A1703B/2020 DEL 13/07/2020**

Impegno N°: 2020/9207

Descrizione: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE "MOLTIPLICAZIONE E RILASCIO IN CAMPO DELL'OOPARASSITOIDE TRISSOLCUS JAPONICUS AI FINI DELLA LOTTA BIOLOGICA CONTRO LA CIMICE ASIATICA IN PIEMONTE" PER IL TRIEN- NIO 2020 - 2022

Importo (€): 81.000,00

Cap.: 142574 / 2020 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Accordo Amm. Aggiudicatrici

CUP: J69F20000170007

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 467/A1703B/2020 DEL 13/07/2020**

Impegno N°: 2021/1654

Descrizione: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE "MOLTIPLICAZIONE E RILASCIO IN CAMPO DELL'OOPARASSITOIDE TRISSOLCUS JAPONICUS AI FINI DELLA LOTTA BIOLOGICA CONTRO LA CIMICE ASIATICA IN PIEMONTE" PER IL TRIEN- NIO 2020 - 2022

Importo (€): 81.000,00

Cap.: 142574 / 2021 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Accordo Amm. Aggiudicatrici

CUP: J69F20000170007

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 467/A1703B/2020 DEL 13/07/2020**

Impegno N°: 2022/315

Descrizione: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE "MOLTIPLICAZIONE E RILASCIO IN CAMPO DELL'OOPARASSITOIDE TRISSOLCUS JAPONICUS AI FINI DELLA LOTTA BIOLOGICA CONTRO LA CIMICE ASIATICA IN PIEMONTE" PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

Importo (€): 81.000,00

Cap.: 142574 / 2022 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO, PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Accordo Amm. Aggiudicatrici

CUP: J69F20000170007

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022